

Interpello sulla sospensione degli effetti dell'atto ai fini della tassazione

DS6901

DS6901

Marchi, registro al 3%

Il rinvio del pagamento non è condizione

DI FRANCO RICCA

L'atto di cessione di un bene, nel caso di specie un marchio d'impresa, la cui efficacia è subordinata alla condizione che l'acquirente paghi il prezzo pattuito entro un certo termine è soggetto all'imposta proporzionale di registro; la natura meramente potestativa di tale condizione rende inapplicabile la disposizione che assoggetta all'imposta fissa gli atti sottoposti a condizione sospensiva. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 78/24, dichiarando che tale atto, che produce in sostanza gli effetti della vendita con riserva di proprietà, diversamente da quanto ritenuto dall'interpellante, sconta l'imposta proporzionale, nella fattispecie con l'aliquota del 3%. La questione verte sull'applicazione dell'art. 27 del dpr 26 aprile 1986 (testo unico dell'imposta di registro). Tale disposizione stabilisce, ai primi due commi, che gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa e che, nel momento in cui la condizione si verifica, oppure l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa (eventi la cui realizzazione è soggetta a denuncia ai sensi dell'art. 19, citato dpr), si riscuote la differenza tra l'imposta pagata in sede di registrazione e quella dovuta. In base al successivo comma 3, tuttavia, non si considerano sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà, nonché gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli

effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore; in questo caso, quindi, essendo l'efficacia dell'atto subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva "meramente potestativa", dipendente cioè dalla semplice volontà del creditore o dell'acquirente, l'atto sconta l'imposta di registro in misura proporzionale. Richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, attribuendo al medesimo il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare, ai fini fiscali, meramente potestativa e ricade, conseguentemente, nella previsione del citato comma 3. Una simile condizione, osserva l'Agenzia, mantenendo la proprietà del marchio in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento da parte dell'acquirente, realizza in sostanza gli effetti giuridici propri della vendita con riserva di proprietà di cui all'art. 1523 c.c., sicché la registrazione dell'atto in esame è soggetta all'imposta di registro del 3% sui corrispettivi già pagati e su quelli da pagare.

Concessione di acque. Nella risposta n. 77, anch'essa rilasciata ieri, 22 marzo, l'Agenzia ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sugli atti di concessione, compresi quelli relativi ai diritti d'acqua oggetto dell'interpello, la base imponibile, giusta le disposizioni degli artt. 45 e 43 del dpr n. 131/1986, comprende sia l'am-

montare complessivo dei canoni previsti per l'intera durata del contratto sia le ulteriori somme "a carattere tariffario" dovuti dal concessionario. La circostanza che tali ulteriori somme possano variare, di anno in anno, in funzione anche della capacità di mercato dell'azienda che commercializza l'acqua, chiarisce inoltre l'Agenzia, rende applicabile l'art. 35 dello stesso dpr, concernente i contratti a prezzo indeterminato, che al comma 1 prevede che "se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19". Quanto alla misura dell'imposta proporzionale, conclude l'Agenzia, la fattispecie rientra nel comma 3 dell'art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al predetto dpr, secondo cui le "concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative" sono soggette a registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'aliquota dello 0,50%.

© Riproduzione riservata

